

DELIBERA N.58/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GOLD TV S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE "GOLD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 27 novembre 2006, n. 80/06/DICAM/N°PROC.1483/FB, notificato in data 9 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Gold TV S.r.l., con sede in Terracina (LT) viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nella programmazione notturna del 4 e del 5 luglio 2006, messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 27 dicembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0000215 del 2 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda il 4 ed il 5 luglio 2006) e la notifica dello stesso;
- nell'atto di contestazione non è stato indicato in alcun modo il programma avente ad oggetto immagini pornografiche;
- non sono state trasmesse immagini pornografiche, anche in considerazione del fatto che l'esibizione di nudi femminili non può integrare gli estremi della pornografia;

UDITA la parte in audizione in data 13 febbraio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società Gold Tv S.r.l. ha confermato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative evidenziando peraltro che:

- la contestazione è improcedibile per tardività stante l'eccessivo e non ragionevole intervallo di tempo intercorso tra la segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e la notifica dell'atto di contestazione;

- la tardività incide sull'esercizio dei diritti di difesa dell'emittente, tenuta alla conservazione della registrazione dei programmi trasmessi per un periodo di tre mesi successivi alla data di messa in onda;

- la contestazione si riferisce in modo del tutto generico ed indeterminato alla presunta trasmissione di messaggi promozionali di servizi "audiotex" senza precisare il programma e gli orari in cui sarebbero state trasmesse le immagini pornografiche;

- l'emittente non ha mai trasmesso scene pornografiche in quanto: a) le immagini cui si fa riferimento nell'atto di contestazione sono inserite in un contesto volto a promuovere servizi di intrattenimento telefonico tramite numerazioni a tariffazione maggiorata, promozione andata in onda in orario notturno e pertanto da non ritenersi illegittima né illecita, e le stesse rientrano, pertanto, nell'esigenza di carattere pubblicitario che caratterizza la trasmissione in cui sono rappresentate; b) la rappresentazione di pose e atteggiamenti che richiamano attività sessuale non è qualificabile, di per sé, come pornografica; c) nei programmi trasmessi dall'emittente non c'è esibizione di nudi femminili integrali;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 27 novembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "audiotex" nella programmazione notturna del 4 e del 5 luglio 2006. Gli addebiti formulati nei confronti della società Gold Tv S.r.l. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

- nell'atto di contestazione e nel corso dell'audizione è stato rappresentato che per consentire il corretto esercizio del diritto di difesa l'emittente può chiedere di prendere visione della registrazione dei programmi contestati e la società GOLD TV S.r.l. non ha avanzato richiesta in tal senso;

- nei programmi mandati in onda, le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con nudi femminili, atti di autoerotismo ed uso di strumenti c.d. "coadiuvanti" che hanno funzione di stimolare l'istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 4 ed il 5 luglio 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società GOLD TV S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.032,00 pari alla sanzione minima applicabile (euro 516,00) moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n.2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Gold Tv S.r.l. con sede in Terracina (LT), Viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.58/07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 19 aprile 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 59/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ANTENNA TRE NORD EST S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"ANTENNA 3") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 14 dicembre 2006, n.85/06/DICAM/N°PROC.1489/FB, notificato in data 22 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso filmati e messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" recanti scene pornografiche il 4 giugno 2005 a partire dalle ore 12:00 a.m. (mezzanotte);

VISTE le memorie giustificative in data 12 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004435 del 17 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto:

a) si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 4 giugno 2005) e la notifica dello stesso (22 dicembre 2006);

b) l' "*accertamento*" da parte dell'Autorità dei programmi trasmessi da "*Antenna 3*" è certamente anteriore al 3 gennaio 2006, data in cui la struttura dell'Autorità competente *pro tempore* all'esercizio delle attività di vigilanza (il Dipartimento Vigilanza e Controllo) ha segnalato il "fatto" alla struttura *pro tempore* competente per le istruttorie procedurali (il Dipartimento Garanzie e Contenzioso);

c) l'Autorità con atto del 4 settembre 2006 ha erroneamente contestato la medesima violazione all'emittente Telealto Veneto, della stessa società Antenna Tre Nord Est S.r.l., e pertanto a tale data aveva certamente visionato la registrazione dei

programmi oggetto della contestazione; il decorso di un lasso di tempo superiore a novanta giorni fra la redazione della prima contestazione e la notifica della seconda contestazione (22 dicembre 2006) dimostra la tardività dell'atto;

- la contestazione notificata alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l. si riferisce in modo del tutto generico alla trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" nella programmazione notturna dell'emittente "Antenna 3" senza fare riferimento alcuno al giorno della relativa messa in onda;

- le trasmissioni andate in onda non hanno carattere pornografico;

UDITA la parte in audizione in data 7 febbraio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del supporto magnetico recante la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Antenna Tre Nord Est S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha evidenziato che la registrazione delle trasmissioni visionata è la medesima già visionata in data 30 novembre 2006 ed oggetto dell'atto di contestazione n. 66/06/DICAM di cui al procedimento n. 1473/FB nei confronti dell'emittente Telealto Veneto;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 14 dicembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- ai fini della decorrenza dei termini previsti dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 per la tempestività della contestazione, non rileva la conoscenza dei fatti da parte del Dipartimento Vigilanza e Controllo in quanto, come sopra evidenziato, il termine decorre dall'"accertamento" della violazione che compete, ai sensi del citato "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera n. 136/06/CONS, esclusivamente all'ufficio della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali munito delle necessarie competenze tecniche per interpretare i fatti e procedere alla qualificazione giuridica delle fattispecie;

- secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981 sono collegati al procedimento di accertamento (cfr. T.A.R. Lazio sezione III Ter sent. n. 9233/06) e nel caso di specie la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - che aveva già visionato e valutato le trasmissioni qualificando la fattispecie nei suoi termini giuridici nel corso del citato procedimento n. 1473/FB, erroneamente avviato nei confronti dell'emittente Telealto Veneto - ha accertato la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in capo all'emittente "Antenna 3" in data 14 dicembre 2006;

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione, nella programmazione notturna dell'emittente, di messaggi promozionali di servizi "hot lines" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale con esibizione di nudi femminili, nonché la trasmissione del programma "Playboy" in data 4 giugno 2005 a partire dalle ore 12:00 a.m. (mezzanotte) recante alle ore 12:30 a.m. l'eplicita rappresentazione di un rapporto sessuale e alle ore 12:49 a.m. alcune scene che ritraggono un set fotografico sul quale viene consumato un rapporto sessuale. Gli addebiti formulati nei confronti della società Antenna Tre Nord Est S.r.l. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di attività sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità poiché non inserite in un contesto narrativo che ne giustifica la presenza e caratterizzate dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura minima pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Antenna Tre Nord Est S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l. con sede legale in S. Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Antenna 3"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.59/07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N.62/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES
ENTERPRISE S.P.A. (GIA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.R.L. -
EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"TELE A +") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA
B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 5 dicembre 2006, n. 83/06/DICAM/N° PROC 1486/FB, notificato in data 23 dicembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele A+*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 4 e 5 luglio 2006;

VISTE le memorie giustificative in data 19 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006013 del 25 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda il 4 e 5 luglio 2006) ovvero tra la data di ricezione della notizia della messa in onda da parte dell'Autorità (agosto 2006) e la notifica dello stesso;

- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche in quanto non presentano scene di sesso;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 1° febbraio 2007;

UDITA la parte in audizione in data 1° febbraio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa ed evidenziando, nel merito, che le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 5 dicembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, con nudi femminili, esibizione diretta dell'organo genitale ed atti di autoerotismo, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna (a partire dalle ore 00:30) e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 4 ed il 5 luglio 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, ossia alla sanzione minima moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Tele A+*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.62/07/CSP, entro trenta giorni dalla*

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.


Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.


Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 14 maggio 2007



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò


IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 63/07/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SUPER 3 S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE “SUPER 3”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10,
COMMA 2, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112, COME MODIFICATO
DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO
2006, N. 37**

PROC. N. 1487/AN

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2006, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n. 82/06/DICAM/PROC.1487/AN, notificato in data 22 dicembre 2006, con il quale è stata contestata alla società Super 3 S.p.A., con sede in Roma, Via Damiano Chiesa, 8, concessionaria dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Super 3*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37, per aver trasmesso nei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006, a partire dalle ore 19:00 circa, il messaggio pubblicitario - “*Heineken Moretti viaggio 30*” - avente come oggetto bevande contenenti alcool nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive di programmi direttamente rivolti ai minori, più precisamente:

- in data 9 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati “cartoni K2”;
- in data 10 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati “cartoni K2”;
- in data 12 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati “cartoni K2” e immediatamente precedente la rubrica “*Posta di Sonia birillo*”.

VISTE le memorie giustificative del 3 gennaio 2007, pervenute all’Autorità il 4 gennaio 2007 (prot. n. 878), precisate nel corso dell’audizione del 25 gennaio 2007, con le quali la Società in questione ha affermato:

- a) la involontarietà della trasmissione dei messaggi *de quibus* nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente successive alla trasmissione di cartoni animati che è stata dovuta a mero errore materiale e non ad una scelta editoriale confermata dal fatto che l’emittente si è successivamente adeguata alla normativa vigente proprio in virtù della particolare attenzione della propria linea editoriale al pubblico dei minori;
- b) di non mettere in discussione la contestazione della violazione ex articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 6 febbraio 2006, n. 37 che è norma specifica che fa comunque divieto di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti *alcool* all’interno dei programmi direttamente rivolti

ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

- c) di contestare, viceversa, l'applicabilità dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Testo unico sulla radiotelevisione al caso di specie in quanto gli *spot* contestati sono andati in onda a partire dalle ore 19:00 dei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006, e quindi al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) ed inoltre nello specifico il *format* dello *spot* pubblicitario "Heineken Moretti viaggio 30" non presenta contenuti che possano far ipotizzare la lesività del messaggio dal medesimo veicolato e ciò si evince altresì dal fatto che la segnalazione provenga dal Comitato di controllo sulle televendite e non già dal Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", più precisamente:

lo *spot* non è incentrato sulla rappresentazione del prodotto ma presenta un ragazzo che chiede ad un amico del viaggio che ha fatto in America, questi racconta di aver viaggiato in compagnia di due ragazze, invece lo spettatore vede che il protagonista – con il suo compagno di viaggio – reclama disperatamente un passaggio dopo aver fuso il motore del fuoristrada. Fortunatamente due bellissime ragazze li lasciano salire sul retro del loro furgoncino, viaggiando in compagnia di una famiglia texana e delle loro galline. Il protagonista racconta poi di aver indossato i panni di un vero *cowboy*, invece lo si vede chiaramente giocare a calcio tra due cactus esultando per i suoi *goal*. La scena poi ritorna nel bar e finalmente, di fronte agli sguardi increduli degli amici, il "racconta storie" ammette di aver esagerato, strappando un sorriso ai presenti;

lo *spot* termina con un breve brindisi collettivo – che mostra i protagonisti sollevare i bicchieri, accompagnato dalla frase "Ti meriti una birra": il messaggio pertanto non presenta minori intenti al consumo di alcool, non si rivolge espressamente ai minori e non esalta la bevanda o le sue qualità;

RITENUTO che:

- non appare condivisibile l'eccezione secondo cui l'articolo 4, comma 1, lett. b) del Testo unico sulla radiotelevisione non sia applicabile al caso di specie in quanto gli *spot* contestati sono andati in onda dopo le ore 19:00, e quindi al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) laddove l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 è norma di carattere generale non specificatamente riferita alla specifica fascia protetta di "Televisione per i minori";

RITENUTO, peraltro di poter accogliere le ulteriori giustificazioni, secondo cui:

- l'illecito commesso ha natura obiettiva, in quanto il divieto di trasmettere *“ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”* di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 6 febbraio 2006, n. 37, e come contestato con atto CONT. 82/06/DICAM-PROC.1487/AN del 5 dicembre 2006, si configura come divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni di merito sui contenuti del messaggio;
- il messaggio *“Heineken Moretti viaggio 30”* risulta proporre contenuti non lesivi, di per sé, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori in quanto non rappresenta minori intenti al consumo di *alcool*, non si rivolge espressamente ai minori e non esalta la bevanda o le sue qualità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Super 3”* dello spot pubblicitario *“Heineken Moretti viaggio 30”*, rispettivamente: in data 9 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati *“cartoni K2”*; in data 10 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati *“cartoni K2”* e in data 12 maggio 2006 nella interruzione pubblicitaria immediatamente successiva alla trasmissione di cartoni animati *“cartoni K2”* e immediatamente precedente la rubrica *“Posta di Sonia birillo”*, integra gli estremi della violazione dell'articolo dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 e come trasfuso nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ma non appare violare il disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112 - come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 e come trasfuso nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - e degli articoli 35, comma 2, e 51, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 medesimo;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati - n. 3 trasmissioni dello Spot *“Heineken Moretti viaggio 30”*, a partire dalle ore 19:00 dei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006 - nella misura del minimo edittale (euro 5.000,00), moltiplicata per il numero delle violazioni rilevate secondo il criterio del cumulo materiale: euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto: